



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E  
POSTALI  
Divisione IV

### **AVVISO PUBBLICO**

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO IN ONDE MEDIE A MODULAZIONE DI AMPIEZZA (AM) OVVERO MEDIANTE ALTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 recante l'istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM);

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), n. 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), n. 2002/21/CE ("direttiva quadro"), n. 2/22/CE ("direttiva servizio universale"), come modificate dalle direttive n. 2009/140/CE e 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, che approva il "*Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze*";

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*" e in particolare l'articolo 4 rubricato *Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO*;

VISTI gli Atti Finali della Conferenza Amministrativa Regionale di Radiodiffusione LF/MF (nelle Regioni 1 e 3) Geneva, 1975, riguardante il "*Regional Agreement concerning the use by the Broadcasting Service of Frequencies in the Medium Frequency Bands in Regions 1 and 3 and in the Low Frequency Bands in Region 1*".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1977, n. 1093 "*Esecuzione dell'accordo regionale, con allegati e protocollo, relativo all'utilizzazione da parte del servizio di radiodiffusione di alcune bande di frequenza, firmato a Ginevra il 22 novembre 1975 nel corso di una Conferenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.*";

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il "*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*";

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante il “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 366/13/CONS, del 29 maggio 2013, recante “*Consultazione pubblica relativa all'utilizzo, in tecnica analogica e digitale, delle frequenze in onde medie e corte, e comunque, in bande inferiori a 30 MHz, allocate dal vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) al servizio di radiodiffusione (sonora)*”;

CONSIDERATO che l'articolo 4 della legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede che “*Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica»*”;

VISTA la delibera n. 576/15/CONS, del 16 ottobre 2015, recante “*Consultazione pubblica in merito al regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, in applicazione della legge 29 luglio 2015, n. 115.*”;

VISTA la delibera n. 3/16/CONS: “*Regolamento recante la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) ovvero mediante altre tecnologie innovative, ai sensi dell'art.24-bis del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”;

VISTA la nota dell'AGCOM prot.n.9169 del 29 febbraio 2016;

CONSIDERATO che in base alle caratteristiche tecniche di cui al Piano di GE75, al fine di evitare reciproche interferenze nocive, le frequenze isocanale di ogni rete sincrona saranno assegnate in modo condiviso a uno o più soggetti, tramite costituzione di una società anche consortile che avrà la titolarità del diritto d'uso dell'intera rete sincrona;;

VISTA la determina direttoriale del 3 agosto 2016 della DGPGSR, relativa all'elenco delle frequenze assegnabili, attribuite all'Italia ai sensi del Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, pubblicata in data odierna sul sito del Ministero nella sezione Radio dell'area tematica Comunicazioni,

## **SI COMUNICA**

che il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Viale America, 201- 00144 Roma, in applicazione di quanto previsto dall'art.24 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 procederà all'assegnazione delle frequenze radio in onde medie, ai sensi dell'art.27, comma 3 del Decreto

Legislativo 1 agosto 2003, n.259 (codice delle comunicazioni elettroniche) nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia, coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione Ginevra 1975.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Allegato A della delibera n. 3/16/CONS del 14 gennaio 2016 l'elenco delle frequenze assegnabili (di seguito denominato elenco) è pubblicato contestualmente sul sito del Ministero. Le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, sono indicati nelle singole schede tecniche di ogni frequenza dell'elenco.
2. In base alle caratteristiche tecniche di cui al Piano di GE75, le frequenze isocanale di cui alla Tabella 1 dell'elenco sono parte di 11 reti sincronizzate per un totale di 60 frequenze, le frequenze di cui alla tabella 2 dell'elenco sono 88 frequenze asincrone. Le frequenze isocanale di ogni rete sincrona di cui alla Tabella 1, al fine di evitare reciproche interferenze nocive e coerentemente ai chiarimenti forniti dall'Agcom con nota prot.n.9169 del 29 febbraio 2016, sono assegnate in modo condiviso a uno o più soggetti, tramite costituzione di una società anche consortile che avrà la titolarità del diritto d'uso dell'intera rete sincrona.
3. Nel caso in cui un richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano di GE75, a seguito di presentazione di apposito progetto, il Ministero, come richiamato dall'art. 4, comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 3/16/CONS, procederà al coordinamento internazionale in sede dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ai sensi dell'articolo 4 degli Atti Finali del Piano di GE75. L'effettivo esercizio della frequenza con le caratteristiche difformi rispetto al Piano di GE75 potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo del coordinamento internazionale.
4. Il requisito previsto per l'assegnazione è la titolarità di autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell'art.25 del sopra citato codice delle comunicazioni elettroniche.
5. Il titolare di autorizzazione generale nella domanda di partecipazione per l'assegnazione delle frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) deve dichiarare a pena di esclusione:
  - a) la frequenza per la quale presenta la domanda;
  - b) identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, estremi di iscrizione registro imprese, recapiti telefonici, pec;
  - c) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete radiofonica o della istanza di richiesta della medesima autorizzazione;
  - d) assenza delle condizioni di esclusioni di cui al successivo punto.7;
  - e) la tecnologia che intende utilizzare per effettuare le trasmissioni (analogica o digitale);
  - f) la persona a cui il Ministero dello Sviluppo Economico può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito del soggetto.

Alla domanda deve essere allegato copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

6. In caso il richiedente sia una società anche consortile, in base al punto 2, devono essere allegati l'atto costitutivo e la domanda di autorizzazione generale per il nuovo soggetto giuridico qualora tale autorizzazione non sia già in mano del medesimo soggetto.
7. Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno consegnate presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America, 201, DGSCERP, divisione IV, a mano, dal lunedì al venerdì, presso la stanza n. A 516 situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata A/R o al seguente indirizzo di PEC: [dgscerp.div04@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div04@pec.mise.gov.it) **entro e non**

**oltre il termine del 30 settembre 2016.**

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto; il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante. Per le istanze presentate tramite raccomandata A/R farà fede il timbro di partenza dell'ufficio postale.

La domanda e le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.

8. Non possono partecipare alla presente procedura:

- a) I soggetti che siano destinatari di dichiarazione di fallimento, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo liquidatorio;
- b) I soggetti che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) I soggetti i cui rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

L'eventuale esclusione dalla procedura sarà comunicata all'interessato con provvedimento motivato.

9. La domanda non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che procederà all'assegnazione delle frequenze tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concederà i diritti d'uso ai richiedenti. I diritti d'uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l'ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice.

Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d'uso delle frequenze saranno concessi mediante successive procedure di selezione comparativa adottate dal Ministero, ai sensi dell'art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS.

10. La durata del diritto d'uso della frequenza coordinata, assegnata agli aggiudicatari, sarà di 20 anni.

11. Dell'adozione del presente avviso pubblico viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il contenuto integrale del presente avviso pubblico e l'elenco delle frequenze assegnabili sono consultabili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) all'interno della sezione Radio dell'area tematica "Comunicazioni".

Roma, 4 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Lirosi